

FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

(Approvato dal Consiglio Generale con provvedimento n.24 del 18/10/18)

Rev. Settembre 2018

Sommario

PREMESSE	2
1) Inquadramento del fenomeno corruzione per la Fondazione	3
2) Analisi del contesto interno	4
3) Processo di elaborazione e adozione del Piano	5
4) Aree di rischio.....	5
4.1 Affidamento lavori, servizi e forniture	6
4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	6
4.3 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici	7
4.4 Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	7
4.5 Gestione delle transazioni finanziarie.....	7
4.6 Conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali	7
4.7 Selezione, assunzione di personale e conferimento di incarichi di collaborazione	8
4.8. Efficacia del Codice Etico e di Comportamento e conseguenze sanzionatorie.	9
5) Programma per la trasparenza	9
6) Modalità di controllo dell'efficacia del Piano	11
7) Il sistema di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing).....	11

PREMESSE

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la legge 190/2012 si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge 190/2012 (unitamente ai Decreti emanati dal Governo in ragione della delega ivi contenuta: D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

Il D.Lgs. 97/2016 «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», è intervenuto sul D. Lgs. 33/2013 inserendovi un nuovo articolo, l’art. 2□bis, rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che, ridelineando il quadro dei destinatari della normativa, individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2□bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2□bis, co. 2) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2□bis, co. 3).

Inoltre lo stesso decreto, modificando la L. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2□bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

In quanto sottoposta a controllo pubblico, Fondazione Patrimonio Fiere, alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. 97/2016, la Fondazione deve:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili;
- comunicare all’ANAC le predette misure integrative.

L’A.N.A.C., per le società in controllo pubblico, prevede che le misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01 abbiano i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di Comportamento;

- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

SOGGETTI E RUOLI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):** In conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo della Fondazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), pubblicandone la nomina sul sito della Fondazione nell'apposita sezione.
La nomina a RPCT è effettuata dall'organo di indirizzo e rimane fermo l'obbligo di revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti dei Responsabili, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Al soggetto designato spetta:
 - predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012
 - vigilare sull'attuazione effettiva delle misure, nonché proporre delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
 - predisporre una relazione annua da pubblicare sul sito della Fondazione circa l'attuazione delle misure preventive in materia di corruzione.
- **L'organo di indirizzo:** Il Consiglio Generale adotta, su proposta del RPCT, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Fondazione e promuoverne la attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali.
- **I dipendenti della Fondazione (eventuali)**
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - segnalano al RPCT eventuali situazioni di illecito nella Fondazione;
 - segnalano casi di conflitto di interessi di cui sono a conoscenza.
- **Collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione**
 - osservano le misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Fondazione;
 - segnalano le situazioni di illecito.

1) Inquadramento del fenomeno corruzione per la Fondazione

Il Consiglio Generale della Fondazione, con delibera n. 20 del 21/09/2015, ha nominato la Rag. Valeria Romani, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCTT). La figura del RPCTT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti

poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sin dalla predisposizione del primo Piano di prevenzione della corruzione, approvato con delibera n.9 del 18/03/16, ha unificato le due figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCTT in particolare:

- a) elabora la proposta di piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- c) propone la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- d) redige la relazione annuale da presentare al Consiglio Generale e da pubblicare sul sito web della Fondazione;

Oltre alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, il testo fondamentale di riferimento per la redazione del presente Piano è rappresentato dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C. con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nonché nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 1208 del 22/11/2017, il quale definisce gli obiettivi strategici e gli indirizzi governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione a livello centrale e decentrato. L'ANAC ha provveduto, con determinazione n. 1134 dell'8/11/2017, all'aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Il presente PTPC è predisposto previa analisi della struttura organizzativa, dei processi svolti all'interno della struttura e del contesto esterno nel quale la Fondazione opera.

2) Analisi del contesto interno

La Fondazione Patrimonio Fiere nasce nel 2006 in seguito alla trasformazione della originaria società Fiere delle Marche SpA ed è partecipata dalla Camera di Commercio di Pesaro insieme ai soci di minoranza (Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Banca delle Marche SpA, Banca dell'Adriatico SpA).

La Fondazione si prefigge come principale finalità quella di favorire e sviluppare l'attività fieristica nella Regione Marche, promuovendo al contempo le economie dei distretti produttivi nazionali. A tale fine, offre servizi accessori e complementari di natura organizzativa, tecnica e commerciale inerenti l'attività fieristica e la gestione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici.

Gli Organi della Fondazione per Statuto sono i seguenti:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Collegio dei Revisori

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da nove membri, di cui sei nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, tra cui il Presidente.

Il Comitato esecutivo è composto da tre membri di cui uno è il Presidente e svolge l'attività di Organo Amministrativo.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Azienda anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio e del Comitato, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento;

adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento della Fondazione e quelli conseguenti alle deliberazioni del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Fino al 28/02/17 l'organigramma era il seguente:

- a) Area Tecnica: n.1 unità
- b) Area Amministrativa e Segreteria Generale: n.2 unità
- c) Area Relazioni esterne/Commerciale: n.1 unità

Dal 1/3/17 in seguito alla locazione a un soggetto terzo degli immobili la Fondazione ha modificato il proprio assetto organizzativo con una sola figura amministrativa che svolge anche i compiti di Segreteria degli Organi Statutari.

3) Processo di elaborazione e adozione del Piano

Il Piano 2019-2021 tiene conto degli esiti della Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCTT) in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano 2016-2018 (pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione)

Dalla Relazione si evince che le misure indicate nel PTPCT della struttura risultano realizzate. Il RPCTT, nel corso del 2017, ha svolto un efficace ruolo di coordinamento e di impulso delle azioni previste all'interno del Piano, ha mantenuto alto il livello di attenzione sugli strumenti di prevenzione della corruzione implementate (codice di comportamento, formazione del personale e astensione in caso di conflitti di interesse). Nelle considerazioni di sintesi della Relazione si ribadisce la difficoltà di adattare pienamente le previsioni generali del PNA allo specifico contesto della Fondazione. Si fa riferimento, in particolare, ad alcune misure di prevenzione che presuppongono un'organizzazione complessa e una struttura numericamente più consistente. Un'altra criticità va riscontrata nell'impossibilità di impiegare risorse dedicate tenuto conto dei costi che in tal caso impatterebbero nella struttura in maniera antieconomica. Ulteriore difficoltà deriva dal fatto che una normativa nata per enti pubblici strutturati deve essere continuamente adattata, tramite specifiche linee guida, ad enti di diritto privato nati per fornire servizi rapidi ed efficaci.

4) Aree di rischio

Il Piano è stato redatto tenendo conto della sua necessaria dinamicità ed evoluzione nel tempo, e delle interazioni e dei feedback emersi nella sua applicazione. Il Piano tiene conto di una definizione accettata ed estensiva del concetto di corruzione come il fenomeno che comprende "tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". In particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un malfunzionamento dell'azione amministrativa per effetto di due tipi di cause: l'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che essa abbia successo sia che rimanga solo a livello di tentativo. Le situazioni rilevanti sono più ampie della sola rilevanza penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'azione amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Sulla base di questo, la Fondazione, evidenziando

nella misura maggiore possibile la sua attività sul sito web, e attuando le procedure relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza già previsti dal decreto legislativo n. 150/09 e recepiti ed integrati dalla stessa L.190/2012.

L'analisi dei rischi si è articolata in fasi successive di cui:

- 1) la prima, di identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività della Fondazione;
- 2) la seconda, di valutazione del grado di esposizione ai rischi. Le ridotte dimensioni aziendali hanno consentito di individuare le seguenti attività sensibili:

- 1) **Affidamento lavori, servizi e forniture;**
- 2) **Rapporti con la Pubblica Amministrazione;**
- 3) **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici;**
- 4) **Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;**
- 5) **Gestione delle transazioni finanziarie;**
- 6) **Conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;**
- 7) **Selezione, assunzione di personale e conferimento di incarichi di collaborazione.**

4.1 Affidamento lavori, servizi e forniture

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di enti, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante.

Per la predetta area di rischio vengono individuati i seguenti rischi:

- a) Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa;
- b) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta;
- c) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.

A tale attività è stato attribuito un grado di rischio considerato di livello intermedio.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione: *monitoraggio, elaborazione di procedure interne, effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione, tracciabilità delle diverse fasi dell'attività (es. documenti relativi al bando di gara, contratto, bolla, fattura, ecc.) adeguatamente documentate, formazione del personale addetto al servizio, adozione di un codice di comportamento.*

4.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono riguardare le richieste di rilascio di autorizzazioni amministrative, gli adempimenti SIAE, ICA, ecc.

A tale attività è stato attribuito un grado di rischio considerato di livello basso.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione: *obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, formazione del personale addetto al servizio, adozione di un codice di comportamento.*

4.3 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici

Lo standard concerne la formalizzazione di una procedura aziendale per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti pubblici.

A tale attività viene attribuito un grado di rischio considerato di livello basso.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione: *elaborazione di procedure interne, monitorare lo svolgimento delle attività richieste per il rispetto degli adempimenti di legge, tracciabilità delle varie fasi che devono essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, formazione del personale addetto al servizio, adozione di un codice di comportamento.*

4.4 Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali

A tale attività è stato attribuito un grado di rischio considerato di livello basso.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione: *modalità di tracciabilità del processo interno con l'indicazione dei criteri di selezione di eventuali professionisti esterni e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti. Al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alla prestazione ricevuta dalla Fondazione.*

4.5 Gestione delle transazioni finanziarie

A tale attività è stato attribuito un grado di rischio considerato di livello basso.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione: *formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca tra l'altro I) ruoli e responsabilità delle unità coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); II) modalità operative e di controllo dei conti correnti; III) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi.*

4.6 Conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali

La Fondazione gestisce i rapporti con i terzi con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni professionali e rapporti di fiducia solidi e duraturi, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne.

Nell'ambito di affidamento di incarichi a terzi per le forniture di beni, la prestazione dei servizi e l'affidamento di lavori pubblici, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia e dai regolamenti interni, il Consiglio garantisce la correttezza e la trasparenza, nonché la lealtà e l'equità delle procedure e delle informazioni, nel rispetto del principio di imparzialità, parità dei concorrenti e buon andamento dell'azione

amministrativa.

La Fondazione, nella conduzione delle gare e di qualsiasi altra attività volta all'aggiudicazione di contratti deve comportarsi correttamente, rispettando i requisiti espressi nel bando di gara e/o nella diversa e ufficiale documentazione, puntando sulla qualità tecnica ed economica delle offerte in un'onestà competizione.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo, sulle garanzie fornite e su altri requisiti di necessità e utilità.

La Fondazione si impegna ad operare solo con imprese e persone qualificate e di buona reputazione, alle quali richiede di attenersi ai principi espressi nel presente Piano, indicando - quale sanzione a fronte di eventuali violazioni - la risoluzione del contratto e le conseguenti richieste risarcitorie.

4.7 Selezione, assunzione di personale e conferimento di incarichi di collaborazione

Per la predetta area di rischio vengono individuati i seguenti rischi:

- a) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
- c) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- d) Motivazione generica per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Il grado di rischio riscontrato nell'area considerata è di livello intermedio.

Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra vengono individuate le seguenti misure di prevenzione:

definizione procedimenti standardizzati, monitoraggio, elaborazione di una procedura per l'assunzione del personale, modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL, effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione.

La Fondazione ha dato ampia diffusione al proprio Codice Etico e di Comportamento, adottato con deliberazione n.9 del Consiglio di Amministrazione del 18/03/16, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4.8. Efficacia del Codice Etico e di Comportamento e conseguenze sanzionatorie.

L'osservanza delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento della Fondazione deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti del Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Comportamento potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Il rispetto dei principi del Codice Etico e di Comportamento forma parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti di natura professionale e commerciale con il Consiglio. In conseguenza, l'eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute potrà costituire inadempimento delle stesse obbligazioni con ogni conseguenza di legge.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice potrà dar origine a segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, civile, contabile e/o amministrativa.

5) Programma per la trasparenza

In questo capitolo sono, individuate le misure di trasparenza nonché quelle organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, per legge o in virtù di ulteriori disposizioni della sezione stessa.

Gli obiettivi legati alla trasparenza infatti coinvolgono, in funzione delle relative competenze, dettagliati non soltanto in relazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla Fondazione stessa.

Come per le pubbliche amministrazioni, (cfr. delibera 1310/2016), anche per le società controllate questa sezione è atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

In quanto società in controllo pubblico, il comma 2 dell'art. 2 bis D. Lgs. 33/2013 precisa che *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: ...omissis... b) b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”*

Ad avviso dell'ANAC la compatibilità non deve essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione alle diverse categorie, anche alla luce del potere di precisazione degli obblighi di pubblicazione che il comma 1 ter dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013 attribuisce alla stessa Autorità.

In particolare, con riferimento alle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni (e agli enti di diritto privato di cui al comma 3 secondo periodo dell'art. 2 bis D. Lgs. 33/2013), si ritiene che la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte,

distinguendo i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa. Occorre, inoltre, considerare il regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Sulla base di queste premesse, il vaglio relativo alla compatibilità del regime delle pubbliche amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto privato è stato eseguito nell'ambito delle Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici in qualche caso rinviando all'allegato 1 (che ne costituisce parte integrante), sia con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione sia con riferimento agli obblighi di trasparenza.

Nell'eseguire gli adempimenti in materia di trasparenza Fondazione si attiene alle indicazioni e adeguamenti riportati dal citato allegato 1, emanato, come detto, dalla stessa ANAC, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazioni e attività esercitate.

Per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, come definito dalla stessa ANAC nelle nuove linee guida, Fondazione si attiene a quanto definito nella delibera ANAC n. 1310/2016.

Inoltre, il D. Lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» all'art. 24 prevede, in via generale, che le società in controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, e, all'art. 19, introduce specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, i commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

La Fondazione è tenuta a costituire la sezione "Amministrazione Trasparente" nel proprio sito internet e a prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assolvimento degli stessi.

Nel caso di specie è prevista la pubblicazione di:

- a) Piano Triennale di prevenzione della Corruzione;
- b) Struttura organizzativa;
- c) i componenti degli organi di indirizzo amministrativo;
- d) gli atti di carattere normativo e amministrativo in generale;

- e) Statuto;
- f) Bilanci.

6) Modalità di controllo dell'efficacia del Piano

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno della Fondazione. I

La periodicità del monitoraggio è duplice: - per gli obblighi di prevenzione e contrasto della corruzione, il monitoraggio è annuale; - per gli obblighi di trasparenza, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal Responsabile prevenzione e corruzione.

Il RPCT pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta in base alle modalità e tempistiche indicate dall'ANAC. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività svolta.

7) Il sistema di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing)

L'art. 1 comma 51 della legge 190/12 ha introdotto, nell'ambito del D. Lgs. 165/01, l'art. 54-bis "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ordinamento una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni (misura nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing").

La citata norma prevede la tutela del destinatario (c.d. whistleblower) che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, dell'interesse pubblico.

Allo stato, la legislazione vigente prevede che sia approntata una specifica tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei «dipendenti pubblici» delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. 165/01.

L'ANAC, con determinazione n. 6 del 28/04/2015, ha ritenuto opportuno che, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico, le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle Linee guida adottate in materia dall'ANAC.

Con Delibera n. 831 del 03/08/2016, l'ANAC ha confermato il suddetto orientamento in ordine alla tutela del dipendente che segnala illeciti nelle società.

Fondazione Patrimonio Fiere ha dunque predisposto una policy interna con l'individuazione di un modulo da utilizzare per le segnalazioni per poi inviarlo alla casella di posta elettronica certificata: fondazionepatrimoniofire@legalmail.it.